

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2406 del 14/05/2021
Oggetto	Società SAGOM TUBI SPA in Comune di Cento - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di LAVORAZIONE TUBATURE METALLICHE autorizzata con atto A.U.A. n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2480 del 14/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 17337/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **SAGOM TUBI SPA** con sede legale in Comune di Cento in Via Micca 5 ed impianto in Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n. 29904 del 19/06/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE TUBATURE METALLICHE** autorizzata con atto A.U.A. n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 15/06/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/06/2020 con il n. PG/2020/88495 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 15/06/2020 dalla Società **SAGOM TUBI SPA** dal Sig.ra Flavia Bandini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Cento in Via Micca 5 – CF 001150470383 - ed impianto in Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE TUBATURE METALLICHE** autorizzata con atto n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico più precisamente:
 - per quanto riguarda gli scarichi idrici, lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura sarà composto da:
 - acque reflue industriali;
 - acque reflue assimilate alle domestiche, (già autorizzate con atto n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara)
 - per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - inserimento di una nuova emissione **E10** derivante da due nuovi impianti di saldature automatica MIG

- dismissione della emissione **E7** derivante dal forno di collaudo
- incremento delle postazioni di saldatura TIG e MAG collegate all'emissione **E4**

in fase di presentazione di integrazioni la Società in oggetto ha comunicato di voler inserire due ulteriori nuove emissioni:

- emissione **E11** derivante dalle operazioni di spazzolatura;
- emissione **E12** derivante dalle operazioni di lavaggio;

con ulteriori integrazioni la Società in oggetto ha comunicato di voler inserire una ulteriore nuova emissione:

- emissione **E13** derivante dall'attività di taglio di tubi in plastica e gomma;

- l'impatto acustico complessivo dello stabilimento risulta cambiato alla luce delle modifiche proposte
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione Unica Ambientale atto n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara

– Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza e nelle successive integrazioni consistono complessivamente in:

- scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali oltre a quelle assimilate alle domestiche;
- inserimento delle nuove emissioni in atmosfera **E10, E11 E12 ed E13**;
- aumento delle postazioni di saldatura collegate all'emissione **E4**;
- dismissione dell'emissione **E7**
- variazione dell'impatto acustico dello stabilimento a seguito delle modifiche proposte

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel

presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate o **aggiornandole ai fini della massima tutela dell'ambiente;**

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara;
- vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/97818 del 07/07/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, con richiesta di integrazioni;
- vista la richiesta di integrazioni con sospensione dei termini del procedimento alla Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al PG di Arpae in data 17/07/2020 con il n PG/2020/102837
- vista la richiesta di proroga al Comune di Cento della Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al PG di Arpae in data 06/08/2020 con il n PG/2020/114226;
- vista l'ulteriore richiesta di proroga al Comune di Cento della Società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al PG di Arpae in data 27/09/2020 con il n PG/2020/138377;
- viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Cento e assunte al PG di Arpae in data 27/10/2020 con il n PG/2020/155086, nelle quali la Società **SAGOM TUBI SPA** comunica di voler inserire ulteriori due nuove emissioni **E11** ed **E12** derivanti rispettivamente dalle operazioni di spazzolatura e lavaggio;
- vista la Relazione Tecnica con richiesta di ulteriori integrazioni di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/162030 del 09/11/2020 relativa alle emissioni in atmosfera, nella quale si valutano favorevolmente, con prescrizioni, le modifiche proposte ma vengono sollevate criticità rispetto alle emissioni esistenti, sulla base delle integrazioni fornite.
- Preso atto che nella medesima Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale si evidenzia in particolare che potrebbe essere utile procedere con l'aggiornamento/modifica di alcuni aspetti già contenuti nell'atto autorizzativo attualmente vigente e che sono emerse alcune specificazioni rispetto a lavorazioni che vengono effettuate presso lo stabilimento che non rientravano nel precedente atto autorizzativo, pro-

tabilmente per mancato raggiungimento di determinate soglie quantitative, ma che all'attuale analisi si ritiene debbano essere normate;

- Visto il parere di Hera SpA in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, trasmesso per conoscenza, assunto al PG di Arpae in data 19/01/2021 con il n. PG/2021/7801;
- Visto il medesimo parere di Hera SpA, trasmesso per conoscenza, assieme al parere di Arpae – Servizio Territoriale sull'impatto acustico e a quella dell'AUSL di Ferrara, dal SUAP del Comune di Cento e assunto al PG di Arpae in data 22/01/2021 con il n. PG/2021/9895;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Cento riguardante gli scarichi idrici, l'impatto acustico, e l'aspetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, trasmesso dal SUAP del Comune di Cento e assunto al PG di Arpae in data 26/02/2021 con il n. PG/2021/30964.
- Viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse da SUAP del Comune di Cento e assunte al PG di Arpae in data 16/04/2021 con il n. PG/2021/58777 nelle quali la Società **SAGOM TUBI SPA** comunica di voler inserire una ulteriore nuova emissione **E13**, derivante dall'attività di taglio di tubi in plastica e per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse, visto quanto dichiarato in merito alle lavorazioni meccaniche dei metalli e visto quanto proposto in relazione alle emissioni derivanti dal taglio di tubi in plastica, ne dichiara l'assenza;
- vista la Relazione Tecnica conclusiva di Arpae - Servizio Territoriale PG/2021/69333 del 03/05/2021 relativa alle emissioni in atmosfera, nella quale si conferma quanto già espresso nella Relazione Tecnica PG/2020/162030 del 09/11/2020, sia in merito alle emissioni oggetto di istanza di modifica da parte della Società in oggetto e più specificamente:
 - **E4**, derivante dall'attività di puntatura, **aggiornando i limiti ai fini della massima tutela dell'ambiente**
 - **E10**, derivante dall'attività di saldatura,sia in merito a quelle introdotte con la prima documentazione integrativa e più specificamente:
 - **E11** derivante dall'attività di spazzolatura
 - **E12**, derivante dall'attività di lavaggio,sia in merito a quella introdotta con la seconda documentazione integrativa e più specificamente:
 - **E13** nuova emissione derivante dall'attività di taglio di tubi in gomma

sia in merito alle emissioni derivanti da attività non oggetto di modifica, ma che si ritiene debbano essere nuovamente normate, **aggiornando i limiti ai fini della massima tutela dell'ambiente** quali:

- **E5** ed **E6**, derivanti da saldobrasatura,
 - **E8** derivante dall'attività di saldatura,
 - **E9** derivante dall'attività di lavaggio,
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*".

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **SAGOM TUBI SPA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cento in Via Micca 5 – CF 001150470383 - ed impianto in Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **LAVORAZIONE TUBATURE METALLICHE** autorizzata con atto n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 .

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi in pubblica fognatura di tipo misto di Via P. Micca e di Via G. Atti sono indicati nella planimetria allegato **A**, parte integrante del presente atto, ai punti **S1**, **S2**, rispettivamente:

- **S1** acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, domestiche e acque meteoriche non contaminate (Via P. Micca);
- **S2** acque meteoriche non contaminate (Via G. Atti);

2. lo scarico delle acque industriali (scarico condensa compressori) deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto nella planimetria allegato A, parte integrante del presente atto, con **PC1** "pozzetto campionamento"

3. Il pozzetto di campionamento **PC1** deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
4. lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche (scarico da troppopieno vasca acque di raffreddamento) è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo; dovranno essere presentate annualmente le analisi dello scarico, al Comune di Cento ed ad Arpae, campionate in uscita dalla vasca acque di raffreddamento attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione. In evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità secondo la normativa vigente, si precisa che ne potrà essere rivista la classificazione;
5. Relativamente allo scarico **S2** di nuova realizzazione, le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio saranno comunicate da Hera Spa - Servizi Tecnici Clienti, in separata sede tramite lettera, al Referente Tecnico Incaricato;
6. la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia del sistema di disoleazione a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
7. i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
8. Tutti i rifiuti originati dall'attività, comprese le acque reflue esauste di lavaggio e di collaudo, dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
9. tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
10. ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi ai sensi dell'art.23 del regolamento SII;

11. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati comprensiva della documentazione fiscale attestante lo smaltimento dei reflui della vasca di collaudo e dalle vasche di lavaggio tubi (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
13. Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

Si precisa che

HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara;

Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato.

Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune/ all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico. Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"** (Emissioni atmosfera) e denominate **E4(modificata e aggiornata), E5(aggiornata), E6(aggiornata), E8(aggiornata), E9(aggiornata), E10(nuova), E11(nuova), E12(nuova) ed E13(nuova)**;
2. l'emissione **E7** è dismessa. La Società in oggetto provvederà immediatamente alla ricezione del presente atto alla rimozione del punto emissivo;
3. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E4 puntatura (modificata e aggiornata)	E5 saldobrasatura (aggiornata)	E6 saldobrasatura (aggiornata)	E8 saldatura ossiacetilenica (aggiornata)
Portata (Nm ³ /h)	5.500	7.000	7.000	2.500
Durata (h/giorno)	15	15	15	8
Altezza minima (m)	8,5	8,5	8,5	8,5
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particolare	10	10	10	10
COV (espressi come C organico totale)	--	100	100	--
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	5	5	5
Monossido di Carbonio	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	--	--	--	--

EMISSIONI	E9 lavaggio (aggiornata)
Portata (Nm ³ /h)	8.000
Durata (h/giorno)	15
Altezza minima (m)	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Sostanze Alcaline (espresse come Na ₂ O)	5
Fosfati	5
COV (espressi come C organico totale)	20
Sistema di abbattimento	--

EMISSIONI	E10 saldatura inox robot (nuova)	E11 spazzolatura (nuova)	E13 lavaggio (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	4.000	1.800	3.500
Durata (h/giorno)	15	15	15
Altezza minima (m)	9	9	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	--	--
Monossido di Carbonio	10	--	--
Cromo (VI) e i suoi composti (espressi come Cr)	1	--	--
Nichel ed i suoi composti (espressi come Ni)	1	--	--
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

EMISSIONI	E12 lavaggio (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	3.500
Durata (h/giorno)	15
Altezza minima (m)	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Sostanze Alcaline (espresse come NaO)	5
COV (espressi come C organico Totale)	20
Sistema di abbattimento	Filtro ad anelli

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E4, E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12 ed E13** con **periodicità almeno annuale**;
4. Per le nuove emissioni **E10 E11 ed E12 e per l'emissione E4**, modificata e aggiornata, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E10 E11 ed E12 e per l'emissione E4**, modificata e aggiornata deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ***all' Arpae di Ferrara e allo SUAP del Comune di Cento***;
 - entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni **E10 E11 ed E12 e per l'emissione E4**, modificata e aggiornata devono essere **messe a regime**;
 - dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni **E10 E11 ed E12 e per l'emissione E4**, modificata e aggiornata in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ***all' Arpae di Ferrara e allo SUAP del Comune di Cento***;
5. per quanto riguarda la nuova emissione **E13** dovranno essere osservate le procedure di cui al punto 4,4 dell'allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e s.m.i. e precisamente In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;
6. per quanto riguarda le emissioni **E5, E6, E8 ed E9** per le quali sono stati introdotti nuovi limiti riguardanti altri inquinanti la società in oggetto, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà effettuare un autocontrollo mirante alla verifica del rispetto dei nuovi limiti di emissione;
7. le emissioni **E1, E2, ed E3** originate dalle centrali termiche alimentate a metano di potenza termica complessiva pari a 812 kWt, non rientrano nel campo autorizzatorio in quanto impianti in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. compresi nell'elenco di cui alla Parte I dell'allegato IV alla Parte V lettera dd) del succitato decreto.
8. per quanto riguarda le lavorazioni meccaniche dei metalli, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società in oggetto in relazione al consumo di olio o di emulsioni lubrificanti, che risulta inferiore a 500 Kg/anno. Le lavorazioni meccaniche dei metalli effettuate ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 272 comma

1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sono quindi da considerare scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento ambientale e non necessitano di autorizzazione.

9. Non dovranno essere generate eventuali emissioni diffuse;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "C"**.
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

C) IMPATTO ACUSTICO

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, predisponendo lo spegnimento del mezzo di trasporto durante le predette fasi;
- nell'ambito degli accorgimenti da adottare utili al contenimento delle emissioni si prescrive, per quanto possibile, la chiusura dei portoni

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n 11293 del 23/12/2013 adottato dalla Provincia di Ferrara .

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente

atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.